Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6839 R2	15 novembre 2013	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale tributaria
sul messaggio 20 agosto 2013 concernente il Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 - Innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a enti di pubblica utilità

1. INTRODUZIONE

Il 20 giugno 2011 è stata presentata l'iniziativa parlamentare nella forma elaborata da Christian Vitta e cofirmatari per il Gruppo PLR "Aumento dell'aliquota del limite delle deduzioni per donazioni a enti di utilità pubblica" con l'obiettivo di far aumentare l'attuale limite di deduzione dal 10% al 20% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32 LT, l'importo massimo della deduzione per le persone fisiche statuito dall'art. 32 lett. h) della legge tributaria (LT) per i versamenti a enti di pubblica utilità.

In seguito alla presentazione dell'iniziativa, il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio n. 6839 in cui sostanzialmente accoglie la richiesta dell'iniziativa e ritiene inoltre opportuno estendere la misura anche alle persone giuridiche.

"Il Consiglio di Stato ritiene che la modifica dall'attuale 10% al 20% massimo per entrambe le classi di contribuenti rispecchi meglio lo spirito di quanto proposto dagli iniziativisti in un'ottica di concorrenza intercantonale e di armonizzazione verticale ed orizzontale del massimo della deduzione possibile per tutte le categorie di contribuenti nel Canton Ticino."

2. PROGETTO DI MODIFICA DELLA LEGGE TRIBUTARIA - MESSAGGIO N. 5734

Nell'ambito della discussione sul progetto di modifica della Legge tributaria del giugno 2005, il Parlamento discusse un'analoga iniziativa presentata allora dal collega Eros N. Mellini.

Il Consiglio di Stato nel suo messaggio precedente proponeva la non accettazione di questa iniziativa in quanto ***"La situazione delle finanze cantonali impone prudenza e cautela per quanto riguarda le misure che, come questa, sono suscettibili di avere un effetto sul gettito fiscale"***.
Inoltre veniva ricordato come *"Gli effetti di questa deduzione (nella versione modificata secondo la LAID) sul gettito fiscale non sono facilmente prevedibili e quantificabili poiché si tratta di una deduzione che dipende in larga misura anche dalla propensione del contribuente ad effettuare elargizioni e liberalità a favore degli enti che rientrano nella nuova cerchia di quelli che danno diritto a questa particolare deduzione fiscale".*

Anche il rapporto di minoranza della Commissione tributaria (relatore: Jean-François Dominé) approvato poi dal Gran Consiglio aveva condiviso la posizione del Governo in

1.0064

quanto *"la situazione finanziaria del Cantone rimane critica, malgrado alcuni segni di miglioramento delle tendenze. Non è questa la sede per proporre la disamina della situazione finanziaria cantonale, ma per avere un quadro eloquente del problema basta ricordare che le tendenze messe in luce dal Governo nell'ultimo rapporto sulle linee direttive mostrano una situazione di autofinanziamento negativo per tutto l'arco del periodo di pianificazione finanziaria (sino al 2009): il Cantone non solo attua investimenti netti senza alcuna copertura finanziaria, ma è costretto ad indebitarsi anche per finanziare le uscite correnti, seppure in misura decrescente (cfr. Rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2004-2007 del dicembre 2005, pag. 9 e segg.); queste sole desolanti constatazioni giustificano ampiamente la prudenza adottata dal Consiglio di Stato e dovrebbero raccomandare analoga cautela al Gran Consiglio".*

3. POSIZIONE DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE TRIBUTARIA

I sottoscriventi concordano con le ragioni che avevano portato l'allora Parlamento a bocciare la proposta analoga a quella presentata oggi:

- la situazione finanziaria cantonale non è molto cambiata rispetto al passato, anzi i problemi presenti già allora si sono acutizzati e ci troviamo sempre in una situazione di grave difficoltà;
- la difficile situazione finanziaria del Cantone e gli sforzi per il risanamento dei conti hanno imposto l'adozione di una serie di misure anche dolorose, per questa ragione mal si comprende come da un lato si chiede a tutti uno sforzo e dall'altro si concedono nuovi sgravi (per quanto siano di piccola entità per le persone fisiche mentre i dati per le persone giuridiche non si conoscono);

Oltre alla situazione finanziaria del Cantone, i sottoscriventi ritengono importante tenere in considerazione anche i seguenti fattori:

- Dal 1° gennaio 2012 per le imposte federali dirette (art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD) e a partire dal 1° gennaio 2013 per le imposte cantonali (art. 32 cpv. 1 lett. m LT), i contribuenti possono cumulare alle deduzioni per liberalità ad enti di pubblica utilità anche le deduzioni per versamenti ai partiti politici fino ad un massimo di Fr. 10'100.-. Per il momento si giudica quindi più opportuno non modificare la norma attuale per attendere gli effetti finanziari del cumulo delle due deduzioni;
- Il Messaggio n. 6839 del Consiglio di Stato stima la perdita di gettito fiscale dovuta all'aumento della soglia deducibile per le persone fisiche in circa Fr. 100'000.-, (è doveroso ricordare che nel 2005 il Governo stimava in Fr. 500'000.- la minore entrata) mentre segnala, sempre il messaggio governativo, che la Divisione delle contribuzioni non dispone di dati sufficienti per quantificare l'incidenza finanziaria della misura sul gettito fiscale delle persone giuridiche.
  Già questo aspetto dovrebbe di per se richiamare l'attenzione della maggioranza, l'impossibilità di quantificare l'incidenza finanziaria di questa misura dovrebbe infatti invitare tutti ad una maggiore prudenza. In modo particolare qualora anche un solo grosso contribuente dovesse utilizzare appieno il nuovo limite massimo deducibile proposto, le ripercussioni sulla diminuzione del gettito fiscale potrebbero essere sensibili.
  Su questo punto è davvero difficile comprendere le ragioni del Consiglio di Stato che in tutte le occasioni possibili richiama il Parlamento a una maggiore prudenza e coerenza. In questo senso vista l'impossibilità di quantificare (o perlomeno di averne una stima) l'incidenza finanziaria della misura, guidati appunto dalla prudenza e per la propria credibilità politica, si sarebbe dovuto rinunciare alla proposta.

Sull'utilità delle donazioni alle associazioni o fondazioni non vi sono ovviamente contestazioni, va però sottolineato che fortunatamente molte persone fanno piccole o grandi donazioni e dedicano parte del loro tempo libero al volontariato, senza attendersi un tornaconto personale o fiscale.

La minoranza della Commissione è sensibile alle attività delle associazioni e fondazioni di pubblica utilità e riconosce il loro grande contributo alla società, per questa ragione i sottoscriventi ritengono che l'ente pubblico deve garantire attraverso altri strumenti i necessari contributi affinché queste realtà possano continuare ad operare. Ritiene però che lo strumento fiscale non sia adeguato a garantire le necessarie condizioni, infatti il privato sociale e gli altri enti di pubblica utilità devono essere sostenuti seriamente e non con misure inefficaci che potrebbero addirittura rivelarsi controproducenti. Dal momento in cui all'ente pubblico vengono a mancare i mezzi, queste realtà sono le prime ad essere colpite dai tagli nel contesto delle misure di risanamento.

4. CONCLUSIONI

Per le ragioni sopraesposte, i sottoscriventi invitano il Gran Consiglio a respingere il messaggio n. 6839 e il relativo disegno di Legge.

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice
Bassi - Delcò Petralli - Lepori - Guidicelli